



15 marzo 2024

Decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

Rapporto sui risultati della consultazione

Riassunto

Tutti i partecipanti alla consultazione, eccetto uno, sono favorevoli all'impostazione generale dell'avamprogetto. Tre partecipanti sono tuttavia del parere che la partecipazione a un'udienza va contemplata soltanto se si limita a un semplice interrogatorio.

Le proposte di modifica, integrazione e precisazione formulate riguardano per lo più dettagli tecnici della dichiarazione alla Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CIA70).

1 In generale

La consultazione sull'avamprogetto di *decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri* si è tenuta dal 23 novembre 2022 al 9 marzo 2023.

Si sono pronunciati 25 Cantoni, 4 partiti, 12 organizzazioni e altri partecipanti per un totale di 41 pareri pervenuti. Un'organizzazione ha esplicitamente rinunciato a esprimersi¹.

In allegato si trova un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno partecipato alla consultazione.

Il presente rapporto riassume i singoli pareri. Per i dettagli si rimanda ai testi originali (v. n. 6).

2 Oggetto dell'avamprogetto

Se sono soddisfatte determinate condizioni a tutela della sovranità svizzera e dell'interessato, l'avamprogetto prevede la possibilità, nell'ambito di un procedimento civile estero, di interrogare o sentire mediante audioconferenza o videoconferenza una persona soggiornante in Svizzera senza richiedere previamente l'autorizzazione delle autorità. Le nuove norme mirano anche a estendere la possibilità di condurre interrogatori o audizioni con mezzi di comu-

¹ Unione svizzera degli imprenditori



nicazione elettronici anche in procedimenti civili avviati da Stati che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CIA70), il che attualmente accade solo in casi eccezionali. Per attuare queste novità occorre adattare sia la dichiarazione n. 5 della Svizzera agli articoli 15, 16 e 17 della CIA70 sia gli articoli 11 e 11a della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). L'avamprogetto di decreto federale consente al Consiglio federale di modificare la dichiarazione n. 5 e di definirne nel contempo i nuovi contenuti principali. L'articolo 11 AP-LDIP prevede di estendere la nuova normativa agli Stati che non aderiscono alla CIA70.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

Sedici Cantoni, tre partiti e tre organizzazioni² sostengono l'avamprogetto senza riserve, mentre un partito³ lo appoggia *in linea generale*.

Nove Cantoni, due organizzazioni e quattro altri partecipanti⁴ sono favorevoli all'avamprogetto eccetto in alcuni punti che per lo più non riguardano il decreto federale in sé, ma la dichiarazione del Consiglio federale che su di esso si fonda. Due altre organizzazioni⁵ si esprimono solo su singoli aspetti.

Un'organizzazione⁶ respinge il progetto e chiede di rivederlo.

Due Cantoni e un'organizzazione⁷ esprimono preoccupazione per il fatto che l'avamprogetto contempla non solo interrogatori condotti con strumenti elettronici come misura di assunzione delle prove, ma anche altri tipi di partecipazione a un'udienza realizzati con gli stessi strumenti. Un'altra organizzazione⁸, espressamente favorevole all'ampio campo di applicazione dell'avamprogetto, chiede tuttavia un'ulteriore protezione degli interessati: a suo avviso il campo di applicazione ampliato non deve ammettere audioconferenze pure.

4 Osservazioni alle singole disposizioni

4.1 Art. 1 AP-DF

Secondo un'organizzazione⁹, l'articolo 1 deve porre maggiormente l'accento sul fatto che la disposizione contempla la partecipazione a tutti i tipi di udienza.

Viceversa, tre altri partecipanti sono del parere che l'articolo non debba comprendere qualsiasi tipo di partecipazione a un'udienza (v. cap. 3).

² AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SZ, SO, TI, UR, VS; PLR, Alleanza del Centro, PS; AIHK, FSA, usam

³ UDC

⁴ BE, FR, LU, NE, NW, TG, VD, ZG, ZH; CIVPRO, ODAGE, B&K, Dasser, L&S, WW

⁵ privatim, ASM

⁶ economiesuisse

⁷ NE, ZH; ASM

⁸ CIVPRO

⁹ CIVPRO

4.2 Art. 11 AP-LDIP, titolo marginale

Un'organizzazione¹⁰ propone come titoli marginali degli articoli 11 e 11a AP-LDIP rispettivamente «Voraussetzungen der Rechtshilfe» (*Condizioni dell'assistenza giudiziaria*) e «Durchführung der Rechtshilfe» (*Esecuzione dell'assistenza giudiziaria*).

4.3 Art. 11 cpv. 1 AP-LDIP

Secondo una partecipante¹¹ il messaggio dovrebbe chiarire che l'articolo 11 capoverso 1 AP-LDIP va inteso come una codifica del diritto vigente e non come un inasprimento.

Un'altra partecipante¹² preferisce un chiarimento direttamente nel testo di legge e propone di riformulare l'articolo 11 capoverso 1 LDIP affinché alle rogatorie di notifica e di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera sia applicabile la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile. Questa formulazione coprirebbe anche le richieste della Svizzera verso altri Paesi, come già nel diritto vigente.

Un'altra organizzazione¹³ vorrebbe che sia dal testo di legge sia dal messaggio risulti chiaro che il rinvio alla Convenzione dell'Aia del 1954 non compromette l'applicazione della CIA70 nei confronti degli Stati contraenti della stessa CIA70.

4.4 Art. 11 cpv. 2 AP-LDIP

Un'organizzazione respinge qualsiasi esenzione dall'obbligo di ricorrere all'assistenza giudiziaria, o chiede almeno di non ammettere assunzioni dirette delle prove sul suolo svizzero senza autorizzazione preliminare caso per caso¹⁴.

Tre partecipanti vogliono escludere dal campo di applicazione le partecipazioni a un'udienza che vanno oltre un semplice interrogatorio per l'assunzione delle prove (v. cap. 3).

Un Cantone¹⁵, favorevole all'articolo 11 capoverso 2 AP-LDIP, chiede tuttavia di esaminare eventuali misure per impedire l'ampliamento del divario digitale («fracture numérique»).

Un partecipante¹⁶ ritiene poco chiaro l'avverbio «jedoch» (tuttavia) nell'articolo 11 capoverso 2 AP-LDIP. Un altro¹⁷ vorrebbe che i commenti precisassero che anche il capoverso 2 riguarda l'assistenza giudiziaria.

Secondo un Cantone e un'organizzazione¹⁸ il rinvio al capitolo II della CIA70 è troppo vago. L'organizzazione vorrebbe che il testo di legge e il messaggio chiarissero se il rinvio vale anche per le richieste che si fondano sul capitolo I della CIA70.

¹⁰ CIVPRO

¹¹ B&K

¹² CIVPRO

¹³ ODAGE

¹⁴ economiesuisse

¹⁵ VD

¹⁶ Dasser

¹⁷ CIVPRO

¹⁸ ZG; ODAGE

Secondo un'altra organizzazione¹⁹, il messaggio deve precisare che il rinvio al capitolo II della CIA70 vale anche per le dichiarazioni svizzere e approfondire la questione di un eventuale requisito di reciprocità.

Secondo la stessa organizzazione, vanno inoltre approfondite le opzioni di intervento della Svizzera nel caso di ripetuti procedimenti, in relazione a un determinato Paese, che violano lo Stato di diritto.

Un altro partecipante²⁰ è del parere che le disposizioni della CIA70 debbano essere applicate in linea generale anche agli Stati non aderenti.

Per un'altra partecipante²¹ la partecipazione a un'udienza e l'interrogatorio condotto da una persona autorizzata vanno disciplinati in disposizioni separate; il rinvio alla CIA70 è infatti rilevante soltanto nel secondo caso.

5 Osservazioni alla dichiarazione della Svizzera

Le restanti osservazioni riguardano la dichiarazione, di cui al capitolo 5 del rapporto esplicativo, che il Consiglio federale intende formulare in base al decreto federale proposto. Anche il contenuto della dichiarazione ha riscosso un ampio consenso.

5.1 Capoverso 1 (assunzione diretta delle prove subordinata ad autorizzazione)

Un Cantone²² chiede che le competenze dell'Ufficio di giustizia (UFG) e quelle delle autorità centrali cantonali siano definite con maggiore precisione.

Un altro Cantone e un'altra partecipante²³ sono del parere che le autorità centrali cantonali non vadano affatto coinvolte.

5.2 Capoverso 2 (esecuzione dell'assunzione delle prove)

Un'organizzazione²⁴ chiede maggiori dettagli sul rappresentante del commissario o eventualmente lo stralcio della frase concernente la possibilità del commissario di indicare un rappresentante.

5.3 Capoverso 3, frase introduttiva (esenzione dal requisito dell'autorizzazione per audioconferenze e videoconferenze)

Un'organizzazione²⁵ respinge qualsiasi esenzione dall'obbligo di ricorrere all'assistenza giudiziaria, o chiede almeno di non ammettere assunzioni dirette delle prove sul suolo svizzero senza autorizzazione preliminare caso per caso.

¹⁹ CIVPRO

²⁰ Dasser

²¹ WW

²² TG

²³ FR; L&S

²⁴ CIVPRO

²⁵ economiesuisse

Dal momento che la partecipazione a un'udienza non è contemplata dalla CIA70, un'altra partecipante²⁶ chiede di cancellare dal capoverso «la partecipazione [di tale persona] a un'udienza» e di aggiungere «audizione» dopo «interrogatorio».

5.4 Capoverso 3 lettera a (comunicazione obbligatoria all'UFG e all'autorità centrale cantonale)

Una partecipante²⁷ ritiene che la comunicazione vada fatta esclusivamente all'UFG e non più anche all'autorità centrale cantonale.

Due Cantoni e quattro partecipanti²⁸ chiedono di sostituire con un termine concreto l'espressione «con notevole anticipo». Secondo uno di questi partecipanti²⁹, il termine potrebbe essere fissato anche nelle Linee direttive dell'UFG sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Un altro partecipante³⁰ propone di completare la lettera a aggiungendo che una simile comunicazione è fornita con notevole anticipo, se l'UFG la riceve almeno cinque [o sette] giorni prima della data dell'audioconferenza o della videoconferenza. Di analogo tenore è un'altra proposta³¹ secondo cui le autorità coinvolte devono poter ridurre il termine di presentazione della comunicazione nel caso singolo.

Uno dei due Cantoni³² citati solleva la questione su come procedere se la comunicazione non giunge per tempo, non è esaustiva, contiene informazioni contraddittorie oppure non giunge affatto. Inoltre, a suo parere, non è chiaro se l'autorità centrale cantonale abbia la possibilità di proibire un'audioconferenza o una videoconferenza oppure se ci si debba rivolgere all'UFG.

Uno dei partecipanti³³ vorrebbe che le autorità centrali cantonali siano tenute a informare, entro un termine stabilito, l'autore della comunicazione se constatano che quest'ultima è incompleta o è giunta troppo tardi. A suo parere basterebbe eventualmente aggiungere una nota corrispondente nelle citate Linee direttive dell'UFG.

Secondo un altro di questi partecipanti³⁴ va indicato più chiaramente a chi spetta presentare la comunicazione.

5.5 Capoverso 3 lettera b (dati da comunicare)

Un Cantone³⁵ propone di aggiungere all'elenco dei dati richiesti anche il luogo in cui è previsto si trovi l'interessato durante la videoconferenza. Occorre poi chiarire come procedere se la persona si trova in un altro Cantone al momento dell'audioconferenza o della videoconferenza.

²⁶ WW

²⁷ L&S

²⁸ BE, TG; B&K, Dasser, L&S, WW

²⁹ B&K

³⁰ L&S

³¹ Dasser

³² TG

³³ B&K

³⁴ Dasser

³⁵ BE

Per permettere una valutazione della sicurezza dei dati, un'organizzazione³⁶ propone di inserire nell'elenco anche i dati di connessione in caso di videoconferenza.

Un'altra partecipante³⁷ suggerisce di omettere determinati elementi (indirizzo privato dell'interessato, identità del cancelliere, collaboratori presenti di una parte) dall'elenco dei dati riportati nella comunicazione da presentare all'autorità centrale cantonale.

Un altro partecipante³⁸ propone di sostituire «nello Stato richiesto» con «in Svizzera».

5.6 Capoverso 3 lettera d (richiesta di informazioni supplementari)

Secondo un Cantone³⁹ va chiarito entro quanto tempo, in quale lingua e in quale forma vanno chieste dette informazioni e inoltre come si procede se le informazioni supplementari richieste sono incomplete, non sono fornite con debito anticipo oppure non sono affatto trasmesse.

Secondo un'altra partecipante⁴⁰, la nuova dichiarazione n. 5 alla CIA70 e le Linee direttive dell'UFG devono indicare le condizioni e il termine entro il quale le autorità possono chiedere ulteriori informazioni.

5.7 Capoverso 3 lettera e (partecipazione dell'autorità centrale all'audioconferenza o alla videoconferenza)

Per quanto riguarda la possibilità dell'autorità centrale cantonale di partecipare alla videoconferenza, una partecipante⁴¹ suggerisce che nella stessa dichiarazione n. 5 alla CIA70 o almeno nelle Linee direttive dell'UFG siano riportati scadenze chiare.

Un altro Cantone⁴² solleva la questione sulla forma con cui sottoporre una richiesta di questo tipo alle autorità straniere competenti.

Secondo un'organizzazione⁴³ va precisato che la «domanda» dell'autorità centrale cantonale è una decisione.

Un altro Cantone⁴⁴ propone di completare la lettera e in modo tale che l'autorità centrale cantonale possa esigere che le siano previamente presentate le domande che verranno poste corredate di una traduzione nella lingua ufficiale.

5.8 Capoverso 3 lettera f (dichiarazione di consenso dell'interessato)

Secondo un Cantone⁴⁵ la lettera f deve riportare più chiaramente i requisiti necessari per dimostrare che la dichiarazione di consenso è stata davvero rilasciata dall'interessato; a suo

³⁶ CIVPRO

³⁷ B&K

³⁸ Dasser

³⁹ TG

⁴⁰ B&K

⁴¹ B&K

⁴² TG

⁴³ CIVPRO

⁴⁴ BE

⁴⁵ BE

parere né il testo della dichiarazione né i commenti chiariscono se la dichiarazione di consenso debba essere firmata.

Secondo un'organizzazione⁴⁶, l'interessato deve prendere atto anche dei dati elencati alla lettera b.

5.9 Capoverso 3 lettera g (ritiro del consenso)

Per un'organizzazione⁴⁷ mancano indicazioni chiare sulle condizioni e le conseguenze di un eventuale ritiro del consenso (p. es. distruzione di un eventuale registrazione).

5.10 Capoverso 3 lettera h (rinvio agli art. 20 e 21 CIA70)

La lettera h rimanda all'articolo 20 CIA70 secondo cui l'interessato può farsi assistere da un rappresentante legale. Secondo un Cantone⁴⁸ la disposizione non chiarisce in che misura anche un avvocato dalla Svizzera possa partecipare per conto del proprio cliente a un'audioconferenza o a una videoconferenza.

5.11 Capoverso 3 lettera i (lingua dell'interrogatorio o dell'audizione)

Secondo un Cantone⁴⁹ le condizioni concernenti la lingua sono formulate in modo troppo restrittivo. L'interessato deve avere diritto alla traduzione.

5.12 Capoverso 3 lettera j (obbligo legale di mantenere il segreto)

Una partecipante⁵⁰ propone di riformulare la disposizione ossia indicando che sono fatte salve le disposizioni svizzere di diritto penale sul mantenimento del segreto.

Due altre partecipanti⁵¹ vorrebbero che nelle Linee direttive dell'UFG, o altrove, venisse chiarito se nel presente caso si debba tener conto anche della legge sulla protezione dei dati.

5.13 Capoverso 3, manca sottopartizione dedicata alla protezione dei dati

Per un Cantone e un'organizzazione⁵² la dichiarazione n. 5 dovrebbe includere anche un passaggio sulla sicurezza delle informazioni: l'autorità straniera deve infatti essere sicura che lo strumento elettronico impiegato garantisca la trasmissione di contenuti inalterati e la protezione dei dati dall'accesso di terzi non autorizzati. Anche altri tre Cantoni⁵³ affrontano il tema della sicurezza dei mezzi di comunicazione utilizzati.

Per un'organizzazione⁵⁴ gli articoli 141a e 141b del Codice di procedura civile recentemente rivisto (CPC)⁵⁵ devono valere come standard minimi.

⁴⁶ ODAGE

⁴⁷ ODAGE

⁴⁸ ZH

⁴⁹ ZH

⁵⁰ WW

⁵¹ ODAGE; B&K

⁵² BE; privatim

⁵³ LU, VD, ZH

⁵⁴ CIVPRO

⁵⁵ RS 272; FF 2023 786, entrata in vigore 1° gennaio 2025

Secondo un'altra organizzazione⁵⁶, è necessario il consenso dell'interessato sia in caso di registrazione dell'interrogatorio o dell'audizione sia in caso del previsto utilizzo della registrazione (in particolare se essa sarà accessibile a terzi). Anche un altro Cantone⁵⁷ si esprime in tal senso.

5.14 Capoverso 3, manca sottopartizione concernente il principio della specialità

Un'organizzazione⁵⁸ propone un'ulteriore sottopartizione affinché l'esito dell'interrogatorio non sia utilizzato in procedimenti diversi da quello attuale.

5.15 Capoverso 4 (requisiti formali delle domande e delle comunicazioni alle autorità)

Secondo un Cantone⁵⁹ le domande per l'assunzione delle prove possono contenere dati personali degni di particolare protezione. È compito del DFGP fissare i requisiti di una comunicazione elettronica sicura e criptata nelle relazioni internazionali.

Un altro partecipante⁶⁰ chiede di precisare che non si intende la forma elettronica qualificata di cui all'articolo 130 capoverso 2 CPC.

Lo stesso partecipante⁶¹ ritiene opportuno che l'autorità destinataria confermi la ricezione dell'e-mail.

Secondo un'altra partecipante⁶² sarebbe auspicabile per ragioni di certezza del diritto che la dichiarazione n. 5 alla CIA70 o almeno le Linee direttive dell'UFG stabilissero in via definitiva se per la validità della comunicazione sia necessaria anche la traduzione degli allegati.

Un'organizzazione⁶³ propone di introdurre un apposito modulo per la presentazione delle domande.

5.16 Varie

Un'organizzazione⁶⁴ suggerisce di verificare se la dichiarazione n. 4 (requisito dell'autorizzazione per la partecipazione di un magistrato straniero all'assunzione delle prove mediante assistenza giudiziaria in Svizzera) della Svizzera alla CIA70 vada adeguata alla nuova versione della dichiarazione n. 5.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005⁶⁵ sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale

⁵⁶ ODAGE

⁵⁷ LU

⁵⁸ CIVPRO

⁵⁹ BE

⁶⁰ Dasser

⁶¹ Dasser

⁶² B&K

⁶³ CIVPRO

⁶⁴ CIVPRO

⁶⁵ RS 172.061

ne ha preso atto). Tali documenti sono consultabili in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale,⁶⁶ dove è disponibile anche la versione integrale dei pareri.

⁶⁶ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2022 > DFGP

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

Alleanza del Centro	Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre Allianza dal Center
PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals

PS	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS Partida socialdemocratica PS
UDC	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC Partida populara Svizra PPS

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

AIHK	Aargauische Industrie- und Handelskammer
ASM	Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazion svizra dals derschaders ASD
B&K	Bär & Karrer AG, Zurigo
CIVPRO	Università Bern, Institut für Internationales Privatrecht und Verfahrensrecht
Dasser	Prof. Dr. Felix Dasser, Homburger AG, Zurigo
economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati FSA Schweizerischer Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA
L&S	Lenz & Staehelin AG, Zurigo
ODAGE	Ordre des avocats de Genève
privatim	Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des Préposé(e) suisses à la protection des données
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri usam Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
WW	Walder Wyss AG, Zurigo

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse